

STATUTO "FORUMEMORIA - FORUM PERMANENTE PER LA MEMORIA D'ITALIA"

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita un' Associazione denominata ForuMemoria - Forum Permanente per la Memoria d'Italia, di seguito anche Forum. La predetta Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile nonché dell'art. 2 e 18 della Carta Costituzionale.

Art. 2 OGGETTO

L'Associazione non ha fini di lucro.

Gli Associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati sia con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto.

Il Forum per la Memoria persegue lo scopo di:

- aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo e la trasmissione, in particolare rivolta alle nuove generazioni, della Memoria dei valori fondanti l'Unità di Italia, lo Stato Democratico e la Costituzione Italiana per il rispetto della verità storica e per la tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea, **ma tenendo anche presenti i valori, le tradizioni, i costumi e gli usi che caratterizzano l'Italia;**
- rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni della Memoria a livello internazionale, nazionale e locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
- impegnarsi per creare le necessarie condizioni, in particolare in Italia e in Europa, affinché siano superati i livelli di squilibrio tra paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le cause di ingiustizia tra i popoli e per promuovere la pace;
- contribuire a ridefinire un sistema di protezione sociale non residuale e riparatorio che, ispirandosi ai principi di solidarietà, universalismo e sussidiarietà, trovi una effettiva possibilità di realizzazione grazie al riconoscimento e alla valorizzazione della partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni afferenti la Memoria; esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità, la morale, l'etica dello Stato Italiano contro il razzismo e la violazione dei diritti umani, e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione sia essa di natura economica, sociale, **politica**, etnica, religiosa, sessuale, di età;
- operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e della cittadinanza attiva;
- sostenere lo sviluppo della cooperazione sociale e di ogni altra forma di impresa sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di protezione sociale e a creare nuova occupazione, soprattutto per i soggetti deboli e/o svantaggiati, nonché le vittime di qualsiasi forma di esclusione e/o di discriminazione;
- promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo l'uomo al centro della sua attività, operi per il superamento degli squilibri sociali, culturali e territoriali;
- promuovere lo sviluppo complessivo della Memoria nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

L'Associazione, pur non svolgendo attività diverse da quelle istituzionali previste dall'oggetto sociale, si propone, per il miglior raggiungimento dello stesso, di:

- promuovere ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale;
- collaborare con organi legislativi, amministrativi, statali, Enti locali e forze pubbliche, per il raggiungimento di migliori risultati;
- gestire autonomamente o in regime di convenzione con enti pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;
- mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità;
- produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere, tra cui a titolo di esempio non esaustivo gite e campi scuola attinenti al proprio scopo sociale;
- promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente il proprio oggetto sociale;
- progettare, produrre, e distribuire materiale attinente lo scopo sociale.

Art. 3

SOCI

Gli aderenti all'Associazione sono i Soci (**Fondatori che sono**) sono le persone (**fisiche o**) giuridiche senza scopo di lucro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e il presente Statuto in qualità di Fondatori (**e sono soggetti come gli altri alle norme del presente Statuto**), nonché **tutte quelle** che saranno ammesse all'Associazione ai sensi del presente Statuto. Possono, **quindi (altresi)**, associarsi al Forum associazioni nazionali, federazioni nazionali, organizzazioni nazionali e coordinamenti nazionali di organismi privati che hanno la finalità di operare nell'interesse collettivo anche valorizzando la dimensione associativa e i rapporti con i propri Soci, che non perseguano finalità lucrative, che si impegnano al regolare versamento del contributo associativo nella misura prevista dal successivo art. 5 e che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: avere una base associativa non occasionale, formata da almeno duemila persone fisiche ovvero da almeno dieci organizzazioni di primo livello ?.

Possono partecipare al Forum al **solo** titolo di osservatori le associazioni, federazioni, organizzazioni e coordinamenti, persone (**fisiche e**) giuridiche che, pur non soddisfacendo i suddetti requisiti, svolgano una consolidata, prevalente e rilevante attività su scala nazionale o internazionale **accertate ed accettate, comunque, dal Comitato esaminatore. Possono far parte del sodalizio, sempre al solo titolo di osservatori ed in via eccezionale, anche persone fisiche di accertata ed accettata rilevante attività nazionale e/od internazionale in favore dell'interesse collettivo e che non perseguano interessi di lucro. Non possono aderire al Forum i Partiti e le Organizzazioni politiche.**

Art. 4 DURATA

L'Associazione ha durata **quarantennale dalla sua costituzione.**

Art.5 SEDE

L'Associazione ha la sede legale e nazionale nel Comune di Roma in Via Palestro n.11. (**Può avere altre sedi sempre nel Comune di Roma**)

Essa potrà avere un'organizzazione a base territoriale, con sedi locali regionali e sedi locali provinciali e comunali.

Art. 6 AMMISSIONE A SOCIO

L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta dal (**richiedente**) **responsabile del sodalizio**, è deliberata a giudizio insindacabile del Comitato Esaminatore.

Art. 7 ESCLUSIONE DEL SOCIO

La perdita della qualifica di socio, e la conseguente esclusione dall'Associazione, è deliberata dal Consiglio Direttivo e può verificarsi per gravi fatti a carico del socio, per inadempienze, per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione o per (**decesso**) **scioglimento**; l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata **.(; il socio soggetto ad esclusione)** **L'escluso** può richiedere l'annullamento della stessa al Collegio dei Garanti o Proibiviri, il quale delibererà entro 30 (trenta) giorni in modo **definitivo e non impugnabile.**

Art. 8 OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono obbligati :

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 9 DIRITTI DEI SOCI

I Soci (**Fondatori e Ordinari**) hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- di votare direttamente o per delega, massimo una **e -naturalmente-** ad altri associati;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di consultare il verbale delle Assemblee tenuto presso la sede legale dell'Associazione;
- di (**dare le dimissioni**) **recesso**, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso);
- di proporre progetti ed iniziative da proporre al Consiglio Direttivo;

Ogni Socio (**Fondatore e Socio Ordinario**) ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e **su tutte** le altre decisioni su cui è richiesto il voto.

I Soci Osservatori non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo **e tantomeno hanno diritto di voto.**

Art. 10
GLI ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

(i Vicepresidenti)

(il Collegio dei Sindaci);

il Collegio dei Garanti o Proviviri e Comitato esaminatore

(il Comitato Esaminatore);

I Tesorieri.

Il Segretario Generale

Art. 11
ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie potranno essere seguite tramite l'utilizzo di videoconferenza.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche **(dell'Atto Costitutivo e)** del presente Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In tali occasioni occorrono la presenza di almeno **(tre quarti) la metà più uno** degli associati e il voto favorevole de**(lla maggioranza) i tre quarti** dei presenti.

L'assemblea ordinaria **(o straordinaria)** è valida in prima convocazione con la presenza di almeno **(tre quarti) la metà più uno** dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno tre soci **sempre in regola con i versamenti delle quote associative.**

Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste elezione di organi o votazione di mozioni di sfiducia, la riunione dell'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei **(componenti) soci.**

La convocazione deve essere inviata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data della prima convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno **(24 (ventiquattro)) due ore.**

L'ordine del giorno e la convocazione delle assemblee saranno pubblicati anche sul sito internet ufficiale dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

eleggere il Consiglio Direttivo; approvare il regolamento interno; approvare il programma ed il bilancio preventivo; approvare la relazione di attività ed il bilancio consuntivo; deliberare le attività e le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo; ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio Direttivo per motivi d'urgenza; fissare l'ammontare della quota associativa annuale ed eventuali altri contributi a carico degli Associati.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, convocata dal Consiglio Direttivo:

la modifica o la variazione del presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione con relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del segretario, nella sede dell'Associazione.

Art. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo tra i Soci, composto da cinque **(ai nove membri)**, che resta in carica un triennio, con possibilità di rielezione per i suoi componenti.

I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo **(tutti?).**

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, n. 2 (due) Tesorieri, **(nomina i 3 (tre) componenti del Collegio Sindacale,)** nomina i 3 (tre) componenti del Collegio dei Garanti o Proviviri e **(nomina i 3 (tre) componenti del)** Comitato Esaminatore, e affida gli altri incarichi operativi a collaboratori, anche se esterni o dipendenti dell'Associazione stessa.

Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi. La convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviata con avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista. La convocazione sarà anche pubblicata sul sito internet ufficiale dell'Associazione.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale (registro delle riunioni del Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo:

svolge, su indicazione dell'Assemblea, le Attività esecutive **del(relative a)** l'Associazione;

esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito del presente Statuto;

istituisce e sopprime le sedi locali dell'Associazione e può trasferire la sede **nazionale** dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 2 del presente Statuto;
sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, in aderenza alla vigente normativa civilistica. In caso di **recesso o dimissioni** di un membro del Consiglio Direttivo, si procede a sostituirlo per cooptazione sino alla scadenza naturale del triennio **sentita l'Associazione di riferimento in caso di dimissioni** ;
può accendere conti correnti bancari o postali, presso banche o uffici postali locali, nei quali saranno versati tutti i contributi in denaro avuti in versamento, le quote associative e tutte le somme provenienti dalle attività indicate dal presente Statuto. Sin da ora il Consiglio Direttivo delega e concede ai 2 (due) Tesorieri pieni poteri per accendere i conti correnti bancari e postali necessari e li autorizza ad operare sugli stessi. I **(2 (due))** Tesorieri potranno operare, su detti conti, in forma disgiunta fino all'importo di euro cinquemila (€ 5.000,00) mentre per gli importi eccedenti necessiterà la firma congiunta degli stessi;
i membri del Consiglio Direttivo non sono personalmente responsabili per eventuali perdite connesse ad attività dell'Associazione purché queste attività siano state accordate dal Consiglio Direttivo nel suo insieme e sotto la supervisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se la votazione è palese; se la votazione è segreta la parità comporta il rinvio della proposta alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. In caso di contrasto in materia, ogni associato può rivolgersi al Collegio dei Garanti o Provisori il cui giudizio è insindacabile. Tutti gli associati **(potranno) possono** prendere visione della **contabilità (registro dei conti)** dell'Associazione.

Art. 13

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto non più di 2 (due) volte consecutive.

Il Presidente potrà essere eletto solo tra i Soci Fondatori dell'Associazione. Potrà inoltre essere eletto un Presidente onorario tra personalità di grande prestigio anche al di fuori dei Soci.

Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede l'Assemblea ed il Collegio Direttivo **(mentre)**

Tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa sono **(delegati) attribuiti** collegialmente al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, infine, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica della prima riunione successiva.

Art. 14

I VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti **(potranno essere in numero di 3 (tre))**, scelti dal Presidente, sono tre (eventualmente uno per area geografica). Uno, designato Vicario, **(Il Vice Presidente Vicario)** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 15

IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto esclusivamente dal Consiglio Direttivo che lo può individuare anche tra i Soci Ordinari, **dura in carica tre anni e può essere rieletto**;

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo; **(Il Segretario redige)** cura il protocollo della corrispondenza, **l'inventario di tutti i beni dell'Associazione, il rapporto con gli eventuali dipendenti** e tiene aggiornato l'elenco dei Soci e **(cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione)**.

(Art. 16

IL COLLEGIO SINDACALE

I Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri sono eletti esclusivamente dal Consiglio Direttivo solo tra i Soci Fondatori, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato; I Collegio dei Sindaci ha i poteri e i doveri previsti dal Codice Civile e funzionerà a norma di legge e, ove emanato, di regolamento.)

(Art. 17) 16

I TESORIERI

I Tesorieri **(di cui uno è rappresentato dal Segretario)** sono eletti **(esclusivamente)** dal Consiglio Direttivo solo tra i Soci Fondatori **(eccetto il Segretario)**, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato;

I Tesorieri, in numero di 2 (due), curano la gestione della cassa dell'Associazione e della contabilità ed effettuano le relative verifiche;

I 2 (due) Tesorieri ricevono dal Consiglio direttivo i pieni poteri per accendere i conti correnti bancari e postali necessari ed operari sugli stessi. I 2 (due) Tesorieri potranno operare, su detti conti, in forma disgiunta fino all'importo di € 5.000.00 (cinquemilaeuro), mentre per gli importi eccedenti necessiterà la firma congiunta degli stessi.

I 2 (due) Tesorieri (**potranno effettuare**) effettuano i versamenti presso i conti correnti bancari o postali delle quote associative, delle donazioni e delle attività dell'Associazione;

Sono autorizzati ad eseguire i necessari prelievi per l'attività dell'Associazione;

Controllano la tenuta dei libri contabili, predispongono (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione (**contabile**) esplicativa;

I 2 (due) Tesorieri sono autorizzati ad eseguire incassi ed accettare donazioni in danaro (**di ogni natura a qualsiasi titolo**) da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati; **L'accettazione di donazioni di natura diversa vanno deliberate dal Consiglio Direttivo.**

I 2 (due) Tesorieri possono rilasciare liberatorie e quietanze.

(Art. 18)

COMITATO ESAMINATORE

Il Comitato Esaminatore è composto minimo da n. 3 (tre) persone ed è nominato esclusivamente dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il suo compito è quello di valutare le domande di ammissione dei Soci.)

(Art. 19) 17

COMITATO DEI GARANTI E DEI PROBIVIRI e COMITATO ESAMINATORE

L'Assemblea elegge un Comitato dei Garanti e dei Probiviri costituito da 3 (tre) componenti, scelti (**anche**) fra i (**non**) Soci.

Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. **Valuta anche le domande e decide l'ammissione a socio.**

Art. (20) 18

DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono **espletate a titolo gratuito e sono** elettive; esse hanno durata di 3 (tre) anni, con possibilità di rinnovo, **in vario modo** Ai Soci che ricoprono cariche (**associative**) sociali spetta il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. (21) 19

IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

beni mobili e immobili e denaro pervenuti all'Associazione; i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni acquisiti dall'Associazione risultano elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

Art. (22) 20

LE ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

proventi derivanti dal proprio patrimonio; contributi da privati ed enti pubblici; donazioni e lasciti testamentari; quote associative; ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con l'esercizio delle attività esercitate.

Art. (23) 21

IL BILANCIO

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti, nella stessa Assemblea il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il primo bilancio si chiuderà il 31 dicembre **(2009) 2010.**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell'Associazione, per la realizzazione delle attività istituzionali, oppure destinati, anche in parte, ad opere culturali, di pubblica utilità, di solidarietà e/o di beneficenza.

Art. (24) 22

MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea **ai sensi dall'art. 11.**

Art. (25) 23

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore.

(E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli Associati.)

Art. **(26)** 24

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice Civile.